

COMMISSIONE XIII

AGRICOLTURA

24.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		Ricciuti Romeo, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	3, 7
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3	Torchio Giuseppe	7
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti associativi (<i>Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (254-1060-1282-1614-2462-B)	3	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	7
Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	3, 6, 7	Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Barzanti Nedo	6	Borri ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (<i>Approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e approvata dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (1270-B)	8
Caradonna Giulio	7	Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	8
Rabino Giovanni, <i>Relatore</i>	3	Votazione nominale:	
		Campagnoli Mario, <i>Presidente</i>	12

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

NEDO BARZANTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, i deputati Sapienza, Ravasio, Ricciuti, Gei, Bianchi, Soddu, sostituiscono rispettivamente, i deputati Zaniboni, Lobianco, Contu, Silvestri, Andreoni, D'Alia per la seduta odierna.

Seguito della discussione della proposta di legge Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti associativi (Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (254 - 1060 - 1282 - 1614 - 2462-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti associativi », già approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione

permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1988 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1989.

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Desidero svolgere alcune considerazioni in merito agli importanti problemi sottolineati dai colleghi nella discussione sulle linee generali. Bisogna tener presente che mentre alcune disposizioni della disciplina sottoposta all'esame della nostra Commissione hanno valenza integrativa della legge n. 203 del 1982, la gran parte di essa riveste un chiaro valore interpretativo della medesima legge. In quest'ottica devono essere letti l'articolo 1 sull'automatismo della conversione, l'articolo 5, comma secondo, sull'onere della prova, l'articolo 6 sulla validità di accordi in deroga anche progressivi.

D'altro canto, le complesse vicende dei contratti agrari che si sono sviluppate in tutti questi anni, non disgiuntamente dalle obiettive difficoltà sulla legge n. 203, consigliano di rinnovare in termini più ampi, con provvedimento apposito, la delega al Governo contenuta nell'articolo 60 di tale legge.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con le considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

(Effetti della dichiarazione di conversione).

1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

2. Il termine utile per la richiesta di conversione, è riaperto per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

(Effetti della dichiarazione di conversione).

1. L'articolo 26 della legge 3 maggio 1982, n. 203, deve interpretarsi nel senso che la conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto si verifica di diritto a seguito della comunicazione del richiedente, con effetto dall'inizio dell'annata agraria successiva.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

ART. 2.

(Ulteriore caso di esclusione della conversione).

1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25

della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dall'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 2.

(Ulteriore caso di esclusione della conversione).

1. La conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartimentazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non ha luogo, salvo diverso accordo tra le parti, oltre che nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 29 della legge medesima, anche quando, da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della predetta legge 3 maggio 1982, n. 203, il concedente dia un adeguato apporto alla condirezione dell'impresa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 4 della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Imprenditore agricolo a titolo principale).

1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova

contraria, sempreché sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203.

3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Imprenditore agricolo a titolo principale).

1. Per l'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, la sussistenza della causa di esclusione prevista al precedente articolo 2 si presume, fino a prova contraria, sempreché sia in possesso della relativa qualifica da almeno due anni prima della data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1982, n. 203, con riferimento anche al fondo o ai fondi oggetto della richiesta di conversione.

2. Su richiesta di una o di entrambe le parti, la regione esprime motivato parere in ordine alla sussistenza, in capo al concedente, dell'adeguato apporto dello stesso alla condirezione dell'impresa agricola oggetto della richiesta di conversione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge.

3. La regione si esprime entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa).

1. Dopo l'articolo 29 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente:

« ART. 29-bis. — *(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa).* — 1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi ».

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

(Adeguato apporto alla condirezione dell'impresa).

1. Si reputa adeguato l'apporto del concedente alla condirezione dell'impresa, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) effettiva partecipazione del concedente al razionale impiego dei capitali, all'organizzazione dei fattori della produzione e degli investimenti fissi, in modo da assicurare produzioni lorde vendibili e retribuzione del lavoro almeno pari a quelle medie delle imprese agricole della zona;

b) adeguata e dignitosa abitabilità della casa colonica e rispondenza degli altri fabbricati aziendali, ove siano oggetto della concessione, alle esigenze della buona tecnica agraria realizzate per l'intervento del concedente;

c) conferimento, nei contratti di mezzadria e di colonia parziaria, da parte del concedente, di scorte vive e morte almeno nella stessa quantità di quelle conferite dal concessionario;

d) regolare tenuta della contabilità da parte del concedente stesso nei contratti di mezzadria e, quando risulti dall'accordo delle parti, negli altri contratti associativi.

NEDO BARZANTI. Ritengo opportuna la precisazione preliminare del relatore, relativa al carattere di norma interpretativa della legge n. 203 del 1982 che il provvedimento al nostro esame deve assumere.

A nostro parere, infatti, la formulazione dell'articolo 4, relativo all'adeguato apporto alla condirezione dell'impresa, così come approvato dal Senato, suscita alcune preoccupazioni: essa potrebbe ingenerare equivoci circa i tempi di attuazione, nel senso di indurre a ritenere che i requisiti richiesti da tale articolo debbano sussistere alla data di approvazione della presente legge.

La nostra preoccupazione riguarda il contenzioso che può nascere da una norma non sufficientemente chiara com'è, a nostro avviso, l'articolo 4. Poiché temiamo che vi sia il rischio che il citato articolo possa apparire come nuova disposizione legislativa anziché come norma interpretativa della legge n. 203, dichiariamo di astenerci dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato. La IX Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo aggiuntivo, che è diventato articolo 6.

ART. 6.

(Validità di clausole).

1. Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 3 maggio 1982, n. 203, è aggiunto il seguente periodo: « Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'articolo 45 ».

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

I successivi articoli, che prendono la numerazione di 7, 8 e 9, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo finale nel seguente testo:

ART. 9.

(Effetti).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, anche se oggetto di controversie giudiziarie, che non siano definite con sentenza passata in giudicato o con gli accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 10.

(Effetti).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i contratti agrari associativi in corso, ad esclusione di quelli

oggetto di accordi di cui all'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203, o di controversie giudiziarie definite con sentenza passata in giudicato.

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

GIULIO CARADONNA. Preannuncio il mio voto contrario su un provvedimento che, nonostante sia stato migliorato da parte del Senato, considero ancora insufficiente rispetto alle necessità del settore agricolo.

Desidero ricordare, anche se non ve ne sarebbe bisogno, che mentre si stanno verificando mutamenti nell'Europa dell'Est per quanto riguarda il concetto di economia di mercato, nel nostro paese si continua a colpire la proprietà privata con conseguenze gravi per l'agricoltura italiana.

Per quanto riguarda la formulazione del provvedimento al nostro esame, avrei votato a favore del testo che era stato presentato dall'onorevole Sterpa, che da ministro « dimentica » una proposta presentata come deputato (ma è la carica ministeriale che fa aggio sulla coscienza politica del parlamentare!).

Per questi motivi, come ho già detto, voterò contro.

GIUSEPPE TORCHIO. Dichiaro a nome del gruppo democristiano, di votare a favore del provvedimento al nostro esame che ritengo sia stato migliorato dall'altro ramo del Parlamento. Del resto, come ha osservato ieri il relatore, le intese tra le organizzazioni dei proprietari e dei mezzadri trovano riscontro in questa normativa soprattutto a livello regionale. Recentemente si è raggiunto a Firenze un accordo teso a garantire per il futuro la possibilità di sviluppare il rapporto tra proprietario e conduttore del terreno. Ritengo quindi che sia giusto votare a favore del provvedimento nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato.

ROMEO RICCIUTI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo concorda con quanto detto dal relatore circa il carattere interpretativo del provvedimento che la Commissione sta per approvare.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata nel testo unificato a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge n. 254 e abbinate, esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Parlato; Sterpa; Stefanini ed altri; Lobianco ed altri; Torchio ed altri (*Approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato*): « Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1982, n. 203, relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi » (254 - 1060 - 1282 - 1614 - 2462-B):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Hanno votato sì	24
Hanno votato no ...	1

(La Commissione approva).

Hanno votato sì: Barzanti, Bianchi, Biasci, Bruni, Campagnoli, Civita, Cristoni, Felissari, Gei, Grilli, Grosso, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Rabino, Ravasio, Ricciuti, Rosini, Sapienza, Soddu, Tamino, Torchio, Zambon, Zuech.

Ha votato no: Caradonna.

Seguito della discussione della proposta di legge Borri ed altri: Tutela della denominazione di origine « prosciutto di Parma » (approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato) (1270-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Borri ed altri: « Tutela della denominazione di origine "prosciutto di Parma" », già approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera nella seduta del 21 dicembre 1988 e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 dicembre 1989.

Ricordo ai colleghi che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione e si è chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

(Caratteristiche merceologiche).

1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma a stagionatura ultimata sono:

a) forma esteriore tondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare l'immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta);

b) peso: normalmente tra gli otto e i dieci chilogrammi e comunque non inferiore ai sette;

c) colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse;

d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

(Caratteristiche merceologiche).

1. Le specifiche caratteristiche merceologiche del prosciutto di Parma a stagionatura ultimata sono:

a) forma esteriore tondeggiante: privo della parte distale (piedino), privo di imperfezioni esterne tali da pregiudicare l'immagine del prodotto, con limitazione della parte muscolare scoperta oltre la testa del femore (noce) ad un massimo di 6 centimetri (rifilatura corta);

b) peso: normalmente tra gli otto e i dieci chilogrammi e comunque non inferiore ai sette;

c) colore al taglio: uniforme tra il rosa ed il rosso, inframmezzato dal bianco puro delle parti grasse;

d) aroma e sapore: carne di sapore delicato e dolce, poco salata e con aroma fragrante e caratteristico;

e) la caratterizzazione mediante l'osservanza di parametri analitici predeterminati, i cui *standard* sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'organismo abilitato di cui all'articolo 11.

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

ART. 9.

(Divieto di denominazioni diverse o integrate e norme accessorie).

1. È vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualificazione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

2. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 7, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*, ed 8, comma 1, si applicano anche ai prosciutti le cui modalità di produzione siano di tipo diverso da quella del prosciutto tutelato, quali il prosciutto cotto, il prosciutto affumicato e simili.

3. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, è riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attività, in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato.

4. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto.

5. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresì, salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 9.

(Divieto di denominazioni diverse o integrate e norme accessorie).

1. È vietato utilizzare, in alternativa o in aggiunta alla denominazione tutelata, qualsiasi altra denominazione o qualifica-

zione geografica del prodotto, comunque attinente a comuni compresi nella zona tipica di cui al precedente articolo 2.

2. La riproduzione del contrassegno di cui al precedente articolo 1, comunque utilizzata, è riservata all'organismo abilitato oltre che come segno distintivo della propria attività, in ogni iniziativa volta alla valorizzazione del prodotto tutelato.

3. I divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 si estendono, in quanto compatibili, anche alla reclamizzazione pubblicitaria ed alla promozione in qualsiasi forma del prosciutto.

4. Le violazioni dei divieti di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 7 e 8 costituiscono altresì, salve le sanzioni di cui ai successivi articoli 13 e seguenti, atti di sleale concorrenza ai sensi degli articoli 2598 e seguenti del codice civile.

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 10 e 11 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 12 nel seguente testo:

ART. 12.

(Strumenti e tariffe di controllo).

1. Il consorzio volontario di produttori di cui al comma 2 del precedente articolo 11, ove specificamente abilitato, fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni nonché i sigilli di cui controlla l'applicazione, presenza alla apposizione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito della attuazione della presente legge.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dal consorzio abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e prestazioni eseguite dal consorzio abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dal consorzio abilitato, comporta la interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni o prestazioni nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'articolo 2758 del codice civile.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 12.

(Strumenti e tariffe di controllo).

1. Il consorzio volontario di produttori di cui al comma 2 del precedente articolo 11, ove specificamente abilitato, fornisce ai macellatori il timbro indelebile e ai produttori appositi registri per il controllo delle diverse operazioni nonché i sigilli di cui controlla l'applicazione, presenza alla apposizione del contrassegno e può adottare prescrizioni ed emanare direttive nell'ambito della attuazione della presente legge, anche in relazione alla adozione di piani di programmazione della produzione tutelata, nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2.

2. I simboli relativi al timbro, al sigillo ed al contrassegno di cui al comma 1 sono predisposti dal consorzio abilitato ed approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Le tariffe delle operazioni e prestazioni eseguite dal consorzio abilitato per l'attuazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione sono stabilite dallo stesso e sono comunicate ai Ministeri vigilanti.

4. Il mancato pagamento delle suddette tariffe, nei termini fissati dal consorzio abilitato, comporta la interruzione, fino ad avvenuta regolarizzazione contabile, della prosecuzione delle stesse operazioni o prestazioni nonché del compimento di quelle relative alle tariffe non pagate.

5. I crediti derivanti dalla mancata corresponsione delle tariffe di cui al presente articolo sono da considerarsi privilegiati ai sensi dell'articolo 2758 del codice civile.

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

Gli articoli da 13 a 22 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 23 nel seguente testo:

ART. 23.

(Norme di esecuzione).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;

b) le fasi di produzione e le modalità di lavorazione del prosciutto di Parma, atte a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;

c) la determinazione e le modalità dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella presente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente articolo 6;

d) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;

f) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente articolo 11 ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;

g) la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente articolo 11, comma 2.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 23.

(Norme di esecuzione).

1. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della sanità sono emanate le norme per l'esecuzione della presente legge concernenti in particolare:

a) le modalità dei controlli degli allevamenti, della macellazione e della produzione del prosciutto di Parma;

b) le fasi di produzione e le modalità di lavorazione del prosciutto di Parma, atte a conferire, mantenere e migliorare le tradizionali caratteristiche qualitative del prodotto;

c) la determinazione e le modalità dell'applicazione del timbro indelebile, del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle norme contenute nella pre-

sente legge, ivi compresa la apposizione del contrassegno sulle confezioni ai sensi del precedente articolo 6;

d) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge per il prosciutto di Parma;

e) le regole di etichettatura e di presentazione del prosciutto di Parma;

f) le modalità per l'ottenimento, da parte di un consorzio volontario, dell'affidamento di cui al precedente articolo 11 ed i poteri riconosciuti agli incaricati di tale consorzio;

g) la definizione di produttore del prosciutto di Parma ai fini della applicazione del precedente articolo 11, comma 2.

h) le procedure per l'adozione dei piani di programmazione della produzione tutelata, di cui all'articolo 12, comma 1;

i) le procedure per l'approvazione dei parametri analitici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), e per le relative modalità di controllo, rilevamento e certificazione.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 24 nel seguente testo:

ART. 24.

(Abrogazioni ed entrata in vigore).

1. È abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, continuano ad applicarsi in quanto

compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986.

4. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La IX Commissione del Senato lo ha così modificato:

ART. 24.

(Abrogazioni ed entrata in vigore).

1. È abrogata la legge 4 luglio 1970, n. 506.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1978, n. 83, continuano ad applicarsi in quanto compatibili fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.

3. Rimangono in vigore i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 luglio 1978, 9 ottobre 1978 e 4 agosto 1986.

4. La presente legge entra in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto disposto dall'articolo 23.

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della IX Commissione del Senato.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di leg-

ge n. 1270-B esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Borri ed altri: « Tutela della denominazione di origine " prosciutto di Parma " » *(approvata dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato)* (1270-B):

Presenti	26
Votanti	25
Astenuti	1
Maggioranza	13
Hanno votato sì	25
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Barzanti, Bianchi, Binelli, Campagnoli, Caradonna, Civita, Cristoni, D'Alia, Felisari, Gei, Grilli, Grosso, Montecchi, Nardone, Pellizzari, Poli, Rabino, Ravasio, Ricciuti, Rosini, Sapienza, Soddu, Torchio, Zambon, Zuech.

Si è astenuto:

Tamino.

La seduta termina alle 10,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 22 febbraio 1990